

# **Allegato A**

Disposizioni specifiche per l'attivazione del bando  
annualità 2020

Sottomisura 11.1 "Introduzione dell'Agricoltura biologica"

## Sommario

1. PREMESSA.....	3
2. Descrizione della sottomisura 11.1 Introduzione dell'agricoltura biologica .....	3
3. Condizioni di ammissibilità .....	3
3.1. Criteri di selezione delle domande.....	4
4. Indicazione della tipologia degli impegni finanziabili.....	5
5. Inadempienze .....	6
6. Limitazioni .....	6
7. Indicazione della tipologia di sostegno, combinazioni e cumuli con altre misure/sottomisure/tipo di operazioni.....	6
8. Fissità degli appezzamenti .....	7
9. Disposizioni generali in presenza di combinazione della sottomisura con diversi tipi di operazione. ....	8

## **1. PREMESSA**

Il presente atto è finalizzato alla definizione delle disposizioni specifiche per la sottomisura 11.1 "Introduzione dell'agricoltura biologica".

## **2. Descrizione della sottomisura 11.1 Introduzione dell'agricoltura biologica**

La sottomisura ha come obiettivo la conservazione della biodiversità a livello di agroecosistema, la conservazione dei paesaggi, la riduzione dell'inquinamento delle risorse idriche, dell'erosione e della perdita di fertilità dei suoli contribuendo inoltre alla riduzione dell'emissione dei gas serra.

La sottomisura vuole sostenere nelle aziende agricole l'introduzione del metodo di produzione biologica, pertanto l'impegno consiste nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e dal regolamento (CE) n.889/2008 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n.834/2007.

## **3. Condizioni di ammissibilità**

### *Beneficiari*

I beneficiari devono essere:

- in attività ai sensi del decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 18 novembre 2014 "Disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013" - art.3 "Agricoltore in attività" alla data di presentazione della domanda e s.m.e i.
- Iscritti all'elenco pubblico degli operatori biologici dell'agricoltura e dell'acquacoltura biologiche (L.154/2016 art.7 comma 4) successivamente al 31 dicembre 2019;
- iscrivibili all'elenco pubblico degli operatori biologici dell'agricoltura e dell'acquacoltura biologiche (L.154/2016 art.7 comma 4) a condizione che la ricezione e conseguente protocollazione informatica della notifica iniziale per l'iscrizione all'Elenco sia antecedente o concomitante alla data di presentazione della domanda di aiuto e che l'iscrizione all'elenco pubblico sia avvenuta almeno una settimana prima della data di approvazione della graduatoria.

Sono esclusi dal sostegno coloro che nei dieci anni precedenti alla data di pubblicazione del bando sono stati condannati (legale rappresentante) con sentenza passata in giudicato o nei cui confronti sia stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per violazioni gravi, definitivamente accertate, secondo la legislazione italiana o risultanti dal certificato generale del casellario giudiziale o da documentazione equipollente dello Stato in cui sono stabiliti, per uno dei seguenti reati in materia di lavoro ai sensi di quanto disposto dalla Decisione n. 4 del 25/10/2016, (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione):

- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute

e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art. 25-septies del D.lgs. 231/2001);

- reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - articolo 603 bis c.p.;

- gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.lgs. 81/2008);

- reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D.lgs. 24/2014 e D.lgs. 345/1999);

- reati in materia previdenziale: omesso versamento ritenute operate nei riguardi dei lavoratori, di

importo superiore a 10.000 euro (D.lgs. 463/1983); omesso versamento contributi e premi per un importo non inferiore al maggior importo tra 2.582,26 euro e il 50% dei contributi complessivamente dovuti (art. 37 L. 689/1981).

### *Superficie*

La superficie minima a premio deve essere pari ad almeno 1 ha, eccettuato per le colture ortive ed officinali per le quali il limite è 0,5 ha interamente interessati da tali colture.

L'impegno di durata quinquennale, annualmente prorogabile fino a 7 anni, deve interessare l'intera superficie dell'UTE.

L'UTE deve essere totalmente oggetto di conversione al metodo di produzione biologica al momento della presentazione della domanda di aiuto.

I criteri di ammissibilità relativi ai beneficiari e alle superfici devono essere presenti contemporaneamente e sono determinati con riferimento all'assenza di iscrizione nell'Elenco degli Operatori Biologici e all'assenza di applicazione del metodo biologico sull'UTE dal 01/01/2019 e fino al 31/10/2019.

Il venir meno dei criteri di ammissibilità determina la decadenza dal sostegno e il recupero di quanto già eventualmente erogato.

### **3.1. Criteri di selezione delle domande**

<b>Principi</b>	<b>Criteri</b>	<b>Punti</b>
<b>I Grado di svantaggio (zona Montana)</b>	a) UTE indicata in domanda (Superficie Agricola Utilizzata del Piano Coltivazione Grafico di cui al Dm 12 gennaio 2015) ricadente in zona montana >60%	6
	b) UTE indicata in domanda (Superficie Agricola Utilizzata del Piano di Coltivazione Grafico di cui al Dm 12 gennaio 2015) ricadente nella zona montana >30% e ≤ 60%	3
<b>II SITI Natura 2000</b>	UTE indicata in domanda (Superficie Agricola Utilizzata del Piano di Coltivazione Grafico di cui al Dm 12 gennaio 2015) ricadente in Zone natura 2000 >50%	10
<b>III Aree Protette e sir fuori natura 2000</b>	UTE indicata in domanda (Superficie Agricola Utilizzata del Piano di Coltivazione Grafico di cui al Dm 12 gennaio 2015) ricadente in aree protette e Sir fuori Natura 2000 >50%	3
I punteggi di cui ai principi II e III non sono cumulabili.		

<p style="text-align: center;"><b>IV</b> <b>Coesistenza</b> <b>SITI Natura 2000 e Aree</b> <b>Protette e sir</b> <b>fuori SITI Natura 2000</b> <b>(*)</b></p>	<p>UTE indicata in domanda (Superficie Agricola Utilizzata del Piano di Coltivazione Grafico di cui al Dm 12 gennaio 2015) ricadente nei SITI Natura 2000 e aree protette e sir &gt;50</p>	3
<p style="text-align: center;"><b>V</b> <b>Aree di salvaguardia ai</b> <b>sensi dell'art.94 del D. Lgs.</b> <b>n.152/2006</b> <b>**</b></p>	<p>UTE indicata in domanda (Superficie Agricola Utilizzata del Piano di Coltivazione Grafico di cui al Dm 12 gennaio 2015) ricadente in Zona di salvaguardia &gt;50%</p>	6
<p style="text-align: center;"><b>VI</b> <b>Zone ZVN</b></p>	<p>UTE indicata in domanda (Superficie Agricola Utilizzata del Piano di Coltivazione Grafico di cui al Dm 12 gennaio 2015) ricadente in ZVN&gt;50%</p>	5
I punteggi di cui ai principi V e VI non sono cumulabili.		
<p style="text-align: center;"><b>Coesistenza</b> <b>aree di salvaguardia ai sensi</b> <b>dell'art.94 del D. Lgs.</b> <b>n.152/2006 e Zone ZVN (*)</b></p>	<p>UTE indicata in domanda (Superficie Agricola Utilizzata del Piano di Coltivazione Grafico di cui al Dm 12 gennaio 2015) ricadente in aree di salvaguardia e in ZVN &gt;50%</p>	5

I criteri di cui ai principi II e III fanno riferimento alla L.R. n. 30/2015 e s.m.i.

(\*) % raggiunta dalla sommatoria delle due tipologie di aree; nel caso di sovrapposizione delle aree la porzione sovrapposta si conteggia una sola volta.

(\*\*) Il criterio di cui al punto V "Aree di salvaguardia ai sensi dell'art.94 del D. Lgs. n.152/2006" è attivato solo a seguito della disponibilità delle perimetrazioni delle aree di salvaguardia sull'anagrafe dell'Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA) almeno 10 giorni prima della stesura della graduatoria da parte di ARTEA e dalla possibilità di consultazione da parte delle aziende.

A parità di punteggio è prioritaria la domanda con il minor importo concedibile.

#### **4. Indicazione della tipologia degli impegni finanziabili**

La sottomisura 11.1 prevede l'impegno di durata quinquennale, annualmente prorogabile fino a 7 anni, all'introduzione del metodo di produzione biologica di cui al reg.CE n.834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e dal regolamento (CE) n.889/2008 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n.834/2007.

## **5. Inadempienze**

Le inadempienze dovute al non rispetto degli impegni provocano una riduzione del premio fino all'esclusione dal beneficio.

Con delibera di Giunta Regionale relativa alle disposizioni regionali in materia di inadempienze riscontrate nell'ambito del sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR per le misure a superficie e a capo sono definite le riduzioni e i casi di rifiuto o revoca dell'aiuto tenuto conto della gravità, entità, durata e frequenza dell'inadempienza stessa, alla luce del decreto ministeriale relativo alle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”.

La stessa delibera riporta le disposizioni regionali in merito al mantenimento delle condizioni di ammissibilità.

## **6. Limitazioni**

L'introduzione del metodo di produzione biologica viene riconosciuta a livello di UTE e non di singola superficie, pertanto l'UTE deve essere totalmente oggetto di conversione al metodo di produzione biologica al momento della presentazione della domanda di aiuto.

Sulla stessa superficie è concesso un pagamento per una sola coltura per ogni singola annualità.

Fermo restando il periodo di conversione regolamentare, il pagamento del sostegno relativo all'introduzione è riconosciuto per un massimo di due annualità per tutte le superfici ammissibili anche in caso di annullamento del periodo di conversione; per le restanti annualità è concesso il premio relativo al mantenimento del metodo di produzione biologica.

È prevista la sospensione dei pagamenti quando a carico del richiedente risultano procedimenti penali in corso (anche in ambito extra agricolo) per i reati in materia di lavoro elencati al paragrafo “Condizioni di ammissibilità” o quando il richiedente ha riportato per le medesime fattispecie di reato provvedimenti di condanna ancora non definitivi; la sospensione permane fino alla conclusione del procedimento penale. Il pagamento del sostegno è definitivamente revocato in caso di sentenza di condanna passata in giudicato.

## **7. Indicazione della tipologia di sostegno, combinazioni e cumuli con altre misure/sottomisure/tipo di operazioni**

A fronte di un impegno quinquennale, annualmente prorogabile fino a 7 anni, il sostegno consiste nell'erogazione di un premio annuale ad ettaro di superficie agricola soggetta ad impegno e detenuta con valido titolo di possesso individuati da ARTEA (Decreto n. 140/2015).

Il premio maggiorato per i seminativi e pascoli collegati all'allevamento condotto con il metodo biologico è concesso esclusivamente alle UTE con consistenza minima dell'allevamento uguale o superiore a 5 UBA, calcolate secondo la tabella di conversione riportata al punto 7.2.2. della delibera di G.r. n.67/2018.

Il sostegno è strettamente legato alla macrocategoria di coltura sottoriportata:

- Vite: 840 €/Ha
- Olivo e altre arboree: 720 €/Ha
- Castagneto da frutto: 380 €/Ha
- Seminativo collegato ad allevamento biologico: 308 €/Ha
- Seminativo: 293 €/Ha
- Pascolo collegato ad allevamento biologico: 126 €/Ha
- Ortive-Pomodoro da industria-Officinali-Floro-vivaismo: 480 €/Ha

Sono possibili combinazioni sulla stessa superficie solo con le operazioni 10.1.1 e la misura 10.1.5

con i seguenti premi:

In combinazione con l'operazione 10.1.1:

- Seminativi - Semina su sodo: 434 euro/ha
- Inerbimento delle colture arboree specializzate: 830 euro/ha di vigneto
- Inerbimento delle colture arboree specializzate: 730 euro/ha di oliveto e altre arboree
- Trasemina su cereale autunno vernino con leguminose: 368 euro/ha di seminativo

In combinazione con l'operazione 10.1.5

- Olivo e altri fruttiferi: 790 €/ha (esclusi vite e castagneti)
- Seminativi: 244 €/ha
- Ortive: 600 €/ha

Per evitare sovracompensazioni viene riconosciuto solo il premio maggiore tra l'operazione e la misura.

Dopo due annualità di impegno il premio annuale ad ettaro di superficie agricola è quello sotto riportato:

- Vite: 700 €/Ha
- Olivo e altre arboree: 600 €/Ha
- Castagneto da frutto: 300 €/Ha
- Seminativo collegato ad allevamento biologico: 275 €/Ha
- Seminativo: 244 €/Ha
- Pascolo collegato ad allevamento biologico: 105 €/Ha
- Ortive-Pomodoro da industria-Officinali-Floro-vivaismo: 400 €/Ha

In combinazione con l'operazione 10.1.1:

- Seminativi - Semina su sodo: 434 euro/ha
- Inerbimento delle colture arboree specializzate: 830 euro/ha di vigneto
- Inerbimento delle colture arboree specializzate: 730 euro/ha di oliveto e altre arboree
- Trasemina su cereale autunno vernino con leguminose: 368 euro/ha di seminativo

In combinazione con l'operazione 10.1.5

- Olivo e altri fruttiferi: 790 €/ha (esclusi vite e castagneti)
- Seminativi: 244 €/ha
- Ortive: 600 €/ha

Per evitare sovracompensazioni viene riconosciuto solo il premio maggiore tra l'operazione e la misura.

## **8. Fissità degli appezzamenti**

Ai sensi dell'art. 47 del Reg. UE 1305/2013, nel rispetto di quanto riportato al paragrafo "condizioni di ammissibilità per le superfici" le superfici interessate dagli impegni non possono ridursi o variare nel corso del periodo di impegno quinquennale, pertanto gli impegni si applicano ad appezzamenti e

ad ettari fissi.

Le superfici oggetto di impegno possono essere cedute ad un altro soggetto senza conseguenze sui premi già percepiti se il cessionario è anch'esso un beneficiario dello stesso tipo di operazione.

## **9. Disposizioni generali in presenza di combinazione della sottomisura con diversi tipi di operazione.**

Sono possibili combinazioni sulla stessa superficie solo con il tipo di operazione 10.1.1 e 10.1.5. In presenza di domande di aiuto presentate contemporaneamente per la sottomisura 11.1 e altri tipi di operazione sono redatte graduatorie distinte. Il premio combinato è erogato utilizzando le risorse finanziarie della sottomisura 11.1 e di altri tipi di operazione, tenendo conto degli importi previsti: il premio relativo all'impegno che prevede il premio maggiore, viene pagato per intero sulle risorse dello stesso; la differenza tra il valore del premio combinato ed il premio maggiore viene coperta dalle risorse dell'impegno che prevede il premio minore.

Per le di domande di aiuto presentate in tempi diversi, il pagamento del premio combinato avviene alla prima domanda di pagamento successiva all'ultima domanda di aiuto presentata.

L'adeguamento in aumento dell'importo pagabile è possibile solo in caso che sia accertata la disponibilità finanziaria relativa all'annualità di presentazione della domanda in cui si richiede un incremento del premio, comprensiva delle eventuali economie nel frattempo rilevate, con possibilità di ricorrere alle dotazioni delle annualità successive. Se tali risorse non sono sufficienti a coprire il totale degli incrementi dei premi, ai singoli beneficiari viene corrisposto un incremento proporzionale alle risorse aggiuntive disponibili.

In tutti i casi in cui è prevista la non cumulabilità tra sottomisura 11 e altri tipi di operazione/misure, il richiedente già beneficiario di uno degli interventi in questione non sarà ammissibile alla graduatoria dell'intervento per cui fa domanda. Nel caso in cui venga fatta domanda contemporaneamente per più interventi per i quali non è prevista la cumulabilità e la stessa risulti finanziabile per entrambi i regimi, viene mantenuta la domanda con premio complessivo maggiore, l'altra domanda decade.